

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro V - Del lavoro  
Titolo V - Delle società**

### **Art. 2458 Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori**

In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

Per questo periodo il collegio sindacale [c.c. [2397](#)] nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.